

# Atto Costitutivo

## dell'Associazione di Promozione Sociale Culturale Creativa

---

Repubblica Italiana

L'anno Duemila dodici (2012) il giorno 08 del mese di marzo (08.03. 2012) in Novara.

si sono riuniti i seguenti signori:

- Antonio Spanedda, nato a Novara, il 16/11/1961, residente a Novara - Cittadino Italiano,
- Sabrina Palmieri, nata a Milano, il 08/04/1972, residente a Novara - Cittadina Italiana,
- Stefano Francoli, nato a Borgosesia(VC), il 02/04/1969, residente a Borgosesia (VC) - Cittadino Italiano,
- Gaudenzio Zucca, nato a Milis (OR), il 30/12/1957, residente a Novara - Cittadino Italiano,
- Marco Majero, nato a Bollate (MI), il 26/08/1970, residente a Scopa (VC) - Cittadino Italiano,

Di comune accordo, essi stipulano e convengono quanto segue:

### Art. 1

E' costituita dai componenti l'associazione di promozione sociale costituita ai sensi della legge 383/00, una Associazione denominata "ACC Associazione Culturale Creativa". L'Associazione ACC, è una Associazione operativa di partecipazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue, attraverso tutte le forme di comunicazioni conosciute presenti e future, le finalità di solidarietà, promozione sociale e culturale. L'Associazione Culturale Creativa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "ACC", sia unitamente sia disgiuntamente alla denominazione per esteso.

### Art. 2

ACC si propone di diffondere il principio della cultura attraverso l'arte quale strumento di coesione sociale. La finalità primaria dell'ACC è la promozione, il sostegno e la diffusione di un DIALOGO TRA LE CULTURE attraverso L'ARTE E LA CREATIVITA'. La consapevole che le Culture si stanno indirizzando verso una nuova epoca, un Nuovo Rinascimento, all'interno di quella che da tutti è riconosciuta come "L'Era della comunicazione", intende promuovere, sostenere, favorire una scelta "consapevole", per la condivisione della conoscenza e che questa venga considerata un valore assoluto. La ACC si prefigge di diffondere l'accesso, l'utilizzo, lo studio, lo sviluppo delle Culture attraverso lo strumento Artistico in tutte le sue forme conosciute e Future.

### Art. 3

Per il conseguimento delle finalità la ACC svolge le seguenti attività istituzionali: L'organizzazione, la promozione ed il sostegno delle attività culturali ed artistiche mirate alla diffusione delle Culture in tutti i suoi ambiti conosciuti e futuri.

#### Art. 4

La sede attuale della ACC viene individuata in Novara via Roma, n° 38/b – 28100 (Italia).

#### Art. 5

La ACC è costituita a tempo indeterminato. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 6

La ACC costituita sotto la piena osservanza delle norme di legge è regolata oltre che dal presente Atto costitutivo anche dall'allegato Statuto. Lo Statuto della, ACC viene approvato, sottoscritto e allegato al presente Atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

#### Art. 7

La ACC è amministrata per il primo mandato di avviamento *triennale*, dal Consiglio Direttivo composto da 5 membri che nominano a farne parte i signori di seguito riportati ai quali contestualmente all'unanimità vengono attribuite le cariche:

Antonio Spanedda, come sopra generalizzato, Presidente;

Stefano Francoli, come sopra generalizzato, Vice Presidente;

Marco Majero, come sopra generalizzata, Segretario;

Sabrina Palmieri, come sopra generalizzata, Consigliere

Gaudenzio Zucca, come sopra generalizzato, Consigliere

#### Art. 8

Per tutto quanto non espressamente specificato si fa riferimento alla L. 383/00 e s.s.m.m.l.l.

#### Art. 9

I componenti concordemente tra loro delegano i signori Presidente, Vicepresidente e Segretario, come sopra generalizzati, con poteri di firma da esercitarsi anche disgiuntamente l'uno dall'altro: per le firme marginali al presente Atto e allegato Statuto; per lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Associazione; per apportare con il solo loro personale intervento innanzi a Notaio, le modifiche a questo Atto ed all'allegato Statuto che venissero richieste dagli Organi competenti.

Letto dai componenti che approvano.

Antonio Spanedda, Sabrina Palmieri, Stefano Francoli, Gaudenzio Zucca, Marco Majero

# Statuto dell'Associazione Culturale Creativa

## Indice Statuto

- 1.1 Art. 1 (Denominazione)
- 1.2 Art. 2 (Sede e durata)
- 1.3 Art. 3 (Finalità)
- 1.4 Art. 4 (Attività istituzionali)
- 1.5 Art. 5(Soci)
- 1.6 Art. 6 (Prerogative degli Aderenti, Sostenitori, Familiari e Onorari)
- 1.7 Art. 7 (Organi principali della Associazione)
- 1.8 Art. 8 (Assemblea Costituente)
- 1.9 Art. 9 (Assemblea Generale)
- 1.10 Art. 10 (Consiglio)
- 1.11 Art. 11 (Presidente della Associazione)
- 1.12 Art. 12(Legale rappresentanza)
- 1.13 Art. 13 (Segretario Generale)
- 1.14 Art. 14 (Consiglieri)
- 1.14 Art. 15 (Patrimonio)
- 1.15 Art. 16 (Fondo di gestione)
- 1.16 Art. 17 (Esercizio finanziario)
- 1.17 Art. 18 (Divieti)
- 1.18 Art. 19 (Scioglimento)
- 1.19 Art. 20 (Regolamenti interni)
- 1.20 Art. 21 (Disposizioni finali)

## Art. 1 (Denominazione)

---

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale ai sensi della L.383/2000, con il nome di "**ACC Associazione Culturale Creativa**", di seguito denominata anche "Associazione", una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue finalità di solidarietà e promozione sociale. La Associazione – Culturale Creativa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "**ACC**", sia unitamente sia disgiuntamente alla denominazione per esteso.

## Art. 2 (Sede e durata)

---

La ACC con sede legale in Novara via Roma, n° 38/b – 28100 (Italia) e ha una durata illimitata.

## Art. 3 (Finalità)

---

ACC si propone di diffondere il principio della cultura attraverso l'arte quale strumento di coesione sociale. La finalità primaria della ACC è la promozione, il sostegno e la diffusione di un DIALOGO TRA LE CULTURE attraverso L'ARTE E LA CREATIVITA'. La ACC consapevole che le Culture si stanno indirizzando verso una nuova epoca, un Nuovo Rinascimento, all'interno di quella che da tutti è riconosciuta come "L'Era della comunicazione", intende promuovere, sostenere, favorire una scelta "consapevole", per la condivisione della conoscenza e che questa venga considerata un valore assoluto. La ACC si prefigge di diffondere l'accesso, l'utilizzo, lo studio, lo sviluppo delle Culture attraverso lo strumento Artistico in tutte le sue forme conosciute e Future.

## Art. 4 (Attività istituzionali)

---

Per il conseguimento delle finalità la ACC svolge le seguenti attività istituzionali: l'organizzazione, la promozione ed il sostegno delle attività culturali ed artistiche mirate alla diffusione delle Culture in tutti i suoi ambiti conosciuti e futuri.

## Art. 5(Soci)

---

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

### ▪ Comparenti Fondatori

Sono Fondatori, in considerazione dell'impegno personale sin dalla sua fondazione, le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente statuto ed hanno formalmente costituito la Associazione partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa. All'atto della sottoscrizione si sono impegnati a versare una quota pari ad euro 100,00 (Cento) nelle seguenti modalità:

- Euro 50,00 (cinquanta), quale quota del fondo di dotazione;
- Euro 50,00(cinquanta), quale quota del fondo di gestione

Tali quote potranno essere versate in dieci rate mensili, a partire dal primo mese successivo alla firma del presente atto, in quote minime cadauno di euro 10,00 (dieci) mensili.

Per confermare l'interesse alla propria qualifica, i membri Fondatori si impegnano inoltre a versare annualmente una quota di euro 50,00(cinquanta) quale fondo di gestione, entro il 31 dicembre di ogni anno, successivamente al termine dei dieci mesi previsti nel paragrafo precedente. L'importo potrà essere adeguato prendendo in considerazione l'inflazione, il costo della vita, gli aumenti Istat, il cambiamento delle normative e comunque lo stato generale dell'economia della Associazione. L'adeguamento dell'importo annuale, di conferma della qualifica, dovrà essere approvato da almeno i due terzi dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio della Associazione.

Qualora un Fondatore non versi l'intero importo a lui spettante o non versi la propria quota annuale, nei tempi e nelle modalità fissate, previo avviso scritto da parte del Consiglio, decade dalla qualifica di membro fondatore. Il soggetto moroso potrà essere riammesso solamente versando l'importo residuo entro i dodici mesi successivi allo scadere dell'ultima rata. Qualora ciò non avvenisse, l'importo già versato verrà considerato quale donazione alla Associazione e non verrà restituito e il membro non sarà riammesso. Il Presidente e il Consiglio della Associazione prima di confermare negli atti tale recesso dovrà darne comunicazione all'Assemblea Generale.

#### ▪ Soci Benemeriti

Possono divenire Benemeriti le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di Gestione, nella misura doppia dei primi Soci Fondatori, adeguando l'importo prendendo in considerazione l'inflazione, il costo della vita, gli aumenti Istat, il cambiamento delle normative e comunque lo stato generale dell'economia della Associazione. L'adeguamento dell'importo di ammissione dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio della Associazione. I Benemeriti acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei Fondatori. Possono acquisire la qualifica di Benemerito tutti coloro che, presentata domanda per iscritto al Presidente della Associazione, controfirmata da almeno cinque fra Fondatori e/o Benemeriti, e, versata la quota del fondo di gestione, vengano ammessi con delibera adottata a maggioranza dall'Assemblea Generale.

Nei primi tre anni di vita della Associazione l'importo di ammissione della qualifica é così fissato:

Euro 100,00(cento), quale quota del fondo di gestione, da versarsi in n° 10 rate successive di euro 10,00(dieci) a cadenza mensile;

Per confermare l'interesse alla propria qualifica, i Soci Benemeriti si impegnano inoltre a versare annualmente una quota di euro 50,00 (cinquanta) quale fondo di gestione, entro il 31 dicembre di ogni anno, successivamente al termine dei dieci mesi previsti nel paragrafo precedente.

Qualora la domanda di ammissione venga rifiutata dall'Assemblea, le quote versate saranno restituite. Qualora un Benemerito non abbia versato l'intero importo a lui spettante o la quota annuale prevista per la conferma di interesse alla qualifica, nei tempi e nelle modalità fissate, previo avviso scritto da parte del Consiglio, decade dalla qualifica di Benemerito. Il soggetto moroso potrà essere riammesso solamente versando l'importo residuo entro i dodici mesi successivi allo scadere dell'ultima rata. Qualora ciò non avvenisse, l'importo già versato verrà considerato quale donazione alla Associazione e non verrà restituito e il membro non sarà riammesso. Il Presidente e il Consiglio della Associazione prima di confermare negli atti tale recesso dovrà darne comunicazione all'Assemblea Generale.

- **Soci Aderenti**

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche che, condividendo le finalità dell' Associazione contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in euro 10,00(dieci), annuali, in misura non inferiore a quella stabilita, nelle forme e nella misura proposte dal Consiglio della Associazione e approvate dall'Assemblea Generale.

Possono ottenere la qualifica di membri aderenti coloro che, presentata domanda scritta al Presidente della Associazione e versato il contributo dovuto, verranno ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio della Associazione. Qualora la domanda di ammissione venisse rifiutata, il contributo versato sarà restituito. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

- **Soci Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche che contribuiscono agli scopi della Associazione con una attività, anche professionale o di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

Il valore del contributo che sia sviluppato in diverse forme di misura, Tempo – Strumento –Bene o Servizio, verrà determinato dal Consiglio della Associazione e approvato dall'Assemblea Generale, e dovrà essere di almeno 20 volte superiore a quello dei membri aderenti. L'Assemblea Generale determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Associazione.

Possono ottenere la qualifica di membri sostenitori coloro che, presentata domanda scritta al Presidente della Associazione e versato il contributo dovuto, verranno ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio della Associazione. Qualora la domanda di ammissione venisse rifiutata, il contributo versato sarà restituito. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

- **Soci Familiari**

Possono ottenere la qualifica di "Familiari" le persone fisiche di età minore i 18 anni compiuti, in forma congiunta ad uno o più Genitori già Soci.

Possono ottenere la qualifica di Soci Familiare coloro che, presentata domanda scritta al Presidente della Associazione e previa autorizzazione del genitore, verranno ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio della Associazione. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo del Genitore è stato regolarmente versato.

- **Soci Onorari**

Possono ottenere la qualifica di "Onorari" le persone fisiche o giuridiche, che si siano particolarmente distinti per il sostegno degli scopi Associativi.

Possono ottenere la qualifica di Soci "Onorari" coloro che, presentata domanda scritta con proposta motivata al Presidente della Associazione da parte di un organo o di uno o più soci congiuntamente, verranno ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio della Associazione. La qualifica di "Onorario" ha dura illimitata e da diritto al pari di un socio Aderente.

Le quote associative verranno stabilite in ragione d'anno su proposta del Consiglio e dietro approvazione dell'Assemblea Generale.

Per tutti i Soci non è ammessa la categoria dei soci temporanei e la quota associativa è intrasmissibile.

Potranno inoltre essere Soci Enti pubblici e privati e/o società aventi finalità e scopi compatibili con quelli dell'Associazione.

## Art. 7 (Prerogative degli Aderenti e Sostenitori)

---

La qualifica di Aderente, Sostenitore, Familiare e Onorario indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Associazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, alla nomina di due membri del Consiglio della Associazione, uno per gli aderenti e uno per i sostenitori , ulteriori ai consiglieri eletti dai Fondatori e dai Benemeriti, e alla partecipazione all'Assemblea Generale. Tale possibilità avrà luogo solamente dal momento in cui gli aderenti abbiano raggiunto la quota di 1000 (mille) e i sostenitori la quota totale di 100 (cento) membri. La mancanza di una sola delle due opzioni pregiudica tale possibilità.

## Art. 8 (Organi principali della Associazione)

---

Gli organi principali della Associazione sono: ·

- L'Assemblea Costituente (Assemblea dei soci Fondatori)
- L'Assemblea Generale
- Il Consiglio
- Il Presidente
- Il Segretario Generale

In previsione di una futura necessità la ACC potrà decidere di istituire anche Organi ulteriori di indirizzo e controllo quali la Commissione di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Tecnico Scientifico e il Corpo dei Volontari e quanto non espressamente menzionato. La ACC potrà altresì, al fine di potenziare e rendere più capillare la propria presenza sul territorio, valutare la necessità e decidere di istituire delle sedi locali il cui funzionamento e la cui direzione sono rimandati ad un apposito regolamento normativo.

## Art. 9 (Assemblea Costituente)

---

L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori e i Benemeriti nonché tutti i Soci che saranno nominati tali. La veste di membro dell'Assemblea Costituente non dà diritto a compenso ed è compatibile con qualsiasi carica all'interno della Associazione. I Soci della Associazione dovranno fornire le proprie generalità al Consiglio dell'Associazione ed, in particolare, dovranno fornire un proprio indirizzo di posta elettronica per semplificare la convocazione delle Assemblee. I membri che non forniranno il proprio indirizzo di posta elettronica, efficiente e funzionale, non potranno contestare l'eventuale mancato avviso di convocazione.

L'Assemblea Costituente ha il compito:

### **In sessione Ordinaria**

- Svolge il visore e controllo sopra parte dello svolgimento corretto dello scopo dell'Associazione.
- Nominare secondo quanto stabilito dal presente statuto i membri del Consiglio dell'Associazione di sua spettanza.
- Nominare, fra i membri del Consiglio, il Presidente dell'Associazione.
- Stabilire i criteri ed i requisiti di nomina dei Benemeriti, Aderenti, Sostenitori e Partner.
- Procedere alla nomina di nuovi membri Benemeriti.
- Nominare il Presidente Onorario dell'Associazione, secondo le normative del regolamento;
- Costituire le Commissioni Consultive di sua spettanza e nominarne i membri, secondo le normative del regolamento;
- Determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario.
- Indicare le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo.
- Ratificare i regolamenti elaborati dal Consiglio.
- Approvare il programma di attività, predisposti dal Consiglio dell'Associazione;
- Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;

### **In sessione Straordinaria**

- Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio dell'Associazione;
- Deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- Modifica dell'oggetto dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
- Trasferimento della Sede;
- Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;

Le riunioni dell'Assemblea Costituente sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Fondatori e/o Benemeriti.

L'Assemblea Costituente in sessione ordinaria è convocata dal Presidente mediante lettera, raccomandata, telegramma o posta elettronica, da recapitare a ciascun Fondatore e Benemerito almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione.

All'Assemblea Costituente hanno diritto di partecipare tutti i Fondatori e i Benemeriti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea Ordinaria, ciascun Fondatore o Benemerito può delegare un altro membro. Per la partecipazione all'Assemblea Straordinaria non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Costituente è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Segretario Generale o, se nominato, da un Fondatore o da un Benemerito eletto dall'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri, in seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza.

La convocazione dell'Assemblea Costituente, in sessione straordinaria, verrà effettuata dal Presidente dell'Associazione per mezzo di lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione. Per le



deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno delle Assemblee oltre quelli pubblicati all'atto dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea nomina un segretario, incaricato di redigere il verbale che, previa sottoscrizione sua e del Presidente, viene trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.

## Art. 10 (Assemblea Generale)

---

Essa è costituita da tutti i Soci ed è l'organo Sovrano, si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente dell'Associazione entro i sei mesi successivi alla Costituzione, nel caso sussistano membri Aderenti o Sostenitori .

Ogni membro ha diritto ad un voto, verranno applicate allo svolgimento di voto le medesime regole attribuite all'Assemblea Costituente, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria.

La convocazione dell'assemblea avverrà in maniera telematica (o mediante lettera, raccomandata, telegramma, quando il socio ne faccia esplicita richiesta al consiglio e motivata dall'impossibilità reale di poter accedere ad un invito telematico.) attraverso l'invio per posta elettronica e/o la pubblicazione sul sito web della Associazione della data, l'ora, il luogo, l'orario e i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. La veste di membro dell'Assemblea di Generale non dà diritto a compenso ed è compatibile con qualsiasi carica. I membri dell' Associazione dovranno fornire le proprie generalità al Consiglio dell' Associazione ed, in particolare, dovranno fornire un proprio indirizzo di posta elettronica per semplificare la convocazione delle Assemblee. I membri che non forniranno il proprio indirizzo di posta elettronica, efficiente e funzionale, non potranno contestare l'eventuale mancato avviso di convocazione.

All'Assemblea Generale spetta il compito di eleggere fino a due membri del Consiglio , di cui uno in rappresentanza degli Aderenti ed uno dei Sostenitori..

L'elezione dei due componenti del Consiglio sarà con voto palese e potrà avvenire anche in maniera semplificata, attraverso strumenti telematici, voto elettronico, o anche tramite strumenti web.

La Commissione Elettorale (quando prevista) avrà il compito di stabilire le regole per la gestione efficace e trasparente delle elezioni e di stabilire i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi dell'Associazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché l'approvazione sui bilanci consuntivo e preventivo.

Ogni decisione o indirizzo assunto dall'Assemblea sarà reso nullo dal momento in cui l'azione intrapresa sia palesemente in contrasto con lo scopo associativo, o che possano influire in modo negativo a carico dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività dell'Associazione stessa.

L'Assemblea Generale può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti dell'Associazione. Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio dell'Associazione può nominare un Comitato Organizzatore dell'Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

L'Assemblea Generale deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.

## Art. 11 (Consiglio)

---

Il Consiglio della Associazione è l'organo decisionale e deliberativo della Associazione e ne decide le politiche e le linee guida generali, nel pieno rispetto dello scopo Associativo.

Il Consiglio dell'Associazione (successivamente ai primi tre anni di avviamento come da Atto costitutivo) è composto da sette (7) consiglieri di cui uno Presidente, un Vice Presidente e un Segretario ma può ridursi ad un minimo di cinque (5) o aumentare ad un massimo di quindici (15) consiglieri eletti fra i Fondatori e i Benemeriti. Qualora il numero dei membri aderenti e quello dei sostenitori e abbia raggiunto la quota rispettiva di 1000 (mille) i primi e 100 (cento) i secondi, il Presidente dell'Associazione dovrà indire alla prima Assemblea Generale l'elezione di altri tre consiglieri da scegliere fra loro stessi.

Il Presidente, in caso di decadimento dalla carica di un numero di consiglieri tale che il Consiglio stesso scenda sotto la soglia dei cinque membri, dovrà convocare l'Assemblea Costituente per rieleggere nuovi consiglieri e ritornare almeno alla soglia minima di cinque membri.

Il Consiglio dell'Associazione è responsabile di tutte le politiche e strategie tese in primo luogo a perseguire l'obiettivo minimo della sopravvivenza della Associazione. Garantito questo primo obiettivo dovrà perseguire il miglior rapporto possibile tra le potenzialità dell'Associazione e le opportunità offerte. Essendo l'Organo responsabile di fronte alla legge esso avrà l'ultima parola in tutte le decisioni.

Il Consiglio dell'Associazione è responsabile della gestione, dell'amministrazione e dell'immagine dell'Associazione, ne stabilisce la missione, la politica e il programma. In particolare:

- Costituisce il Comitato Esecutivo e le commissioni consultive di sua spettanza e ne nomina i membri secondo i regolamenti (quando previsto);
- Approva il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e ne verifica l'attuazione;
- Determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
- Sovrintende i rapporti con altre organizzazioni nazionali e internazionali e con gli organi istituzionali dello Stato;
- Elabora ed aggiorna la missione dell'Associazione;
- Controlla che l'amministrazione dell'Associazione sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del bilancio preventivo, sia commisurato alle fonti di entrata ed è tenuto a darsi un regolamento che garantisca l'equilibrio delle risorse finanziarie;
- Ratifica le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità dal Presidente, dal Segretario Generale o dal Comitato Esecutivo, nella prima riunione successiva;
- Controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso;
- Controlla l'efficienza e la correttezza dell'operato dei funzionari di più alto grado, per quanto riguarda l'applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione dell'Associazione;
- Elabora regolamenti interni da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Costituente;
- Stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Costituente e Generale
- Riceve e delibera sulle mozioni presentate dall'Assemblea Costituente;
- Accetta e destina le donazioni, le eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive.

Infine il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare la Associazione nelle occasioni e nei luoghi opportuni.

## Art. 12 (Presidente)

---

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea Costituente che lo sceglie fra i Consiglieri Fondatori e Benemeriti del Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni, salvo nuove elezioni che rinnovino l'intero Consiglio dell'Associazione. Decaduto dalla carica può essere rieletto senza limiti di mandato.

Il Presidente dell'Associazione ne ha la rappresentanza legale. La carica di Presidente è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso. Il Presidente potrà svolgere anche dei ruoli operativi all'interno dell'Associazione subordinati al Comitato Esecutivo (quando previsto). La carica di Presidente è incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo (quando previsto).

Il Presidente nomina, fra i membri del Consiglio, il Vice Presidente e il Segretario Generale dell'Associazione. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio dell'Associazione e dell'Assemblea Costituente e Generale. Svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio dell'Associazione. Predisporre l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio dell'Associazione e delle Assemblee Costituente e Generale. A lui è attribuita la responsabilità di sottoscrivere documenti e/o compiere atti che impegnano la Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati temporaneamente dal Vice Presidente, o dal Segretario Generale.

## Art. 13 (Legale rappresentanza)

---

La legale rappresentanza della ACC spetta di diritto al Presidente, in sua assenza al Vice presidente o al Segretario, tramite mandato per iscritto.

## Art. 14 (Segretario Generale)

---

Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente dell'Associazione fra i membri del Consiglio. Il suo compito principale è di assistere negli atti il Presidente e quando previsto formare la squadra di governo della Associazione individuando i tre componenti del Comitato Esecutivo, la sua proposta dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Associazione il quale potrà o meno apporre la fiducia al Comitato Esecutivo. Qualora il Consiglio sfiduciasse la proposta del Segretario Generale, questi dovrà proporre una nuova squadra e tutto ciò avverrà ricorsivamente, fino all'approvazione del Comitato Esecutivo.

Nel caso in cui, per tre volte di seguito, venga apposta la sfiducia al Comitato Esecutivo, il Segretario Generale decadrà dalla carica rimanendo consigliere ed il Presidente dovrà nominare un nuovo Segretario Generale all'interno degli altri membri del Consiglio che proponga una nuova squadra. Se per tre volte dovesse ripetersi lo stesso problema, il Presidente e tutto il Consiglio decadranno interamente ed il Presidente o un membro del Consiglio, dovrà urgentemente riconvocare la Commissione Elettorale (quando previsto) e l'Assemblea Costituente per indire nuove elezioni.

La carica di Segretario Generale è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso. Il Segretario Generale potrà svolgere anche dei ruoli operativi all'interno dell'Associazione subordinati al Comitato Esecutivo. La carica di Segretario Generale è incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo.

## Art. 15 (Consiglieri)

---

Ogni Consigliere dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limiti di mandato. I Consiglieri che non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti nella medesima tornata.

La carica di Consigliere è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso. La carica di Consigliere è incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo. Qualora un consigliere avesse un incarico operativo, egli, potrà operare solamente in subordine al Comitato Esecutivo.

Il Consiglio dell'Associazione si riunisce almeno tre(3) volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno cinque Consiglieri. Le sue riunioni sono valide se è presente più di un terzo dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I Fondatori e i Benemeriti che ne diano preavviso scritto, con almeno sette giorni di anticipo, possono assistere al Consiglio senza diritto al voto, salvo specifiche eccezioni previste dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio dell'Associazione.

## Art. 16 (Patrimonio)

---

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Benemeriti o da altri partecipanti;
- Dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione.
- Dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- Dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

## Art. 17 (Fondo di gestione)

---

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- Dai contributi e dalle quote dei Fondatori, dei Benemeriti, degli Aderenti e dei Sostenitori ,

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## Art. 18 (Esercizio finanziario)

---

L'attività dell'Associazione sarà organizzata sulla base di programma biennale.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori e Benemeriti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori se nominato. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'Associazione o da membri del Comitato Esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

## Art. 19 (Divieti)

---

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## Art. 20 (Scioglimento)

---

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, la ACC si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio propone all'Assemblea Costituente lo scioglimento dell'Associazione. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione, l'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra Organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Art. 21 (Regolamenti interni)

---

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio potrà varare un Regolamento Interno ed altri appositi Regolamenti di gestione dei servizi da portare all'approvazione dell'Assemblea Costituente.

## Art. 22 (Disposizioni finali)

---

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in vigore.